Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 27540 /134.2017.11 del **27 DIC.** 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Richiesta di parere sull'atto di indirizzo dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 7, della L.r. n. 9/2013 e del R.D. n. 523/1904, nello specifico ambito della gestione del demanio idrico fluviale.

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Ufficio di Gabinetto assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it (Rif. Prot. 5443 del 9.10.2017)

e p.c. Presidenza della Regione Segreteria Generale segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

> Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale <u>dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it</u>

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Ambiente dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, effettuata una disamina dell'evoluzione della normativa relativa alla gestione del demanio idrico fluviale, chiede il parere di questo Ufficio in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 7, della L.r. n. 9/2013 e del R.D. n. 523/1904.

In particolare viene rilevato che il demanio idrico fluviale, richiamato dalle disposizioni legislative regionali, è "quella parte di acque pubbliche che apparteneva al Demanio dello Stato ed è transitata alla Regione siciliana con D.P.R. 16 dicembre 1970, n. 1503"; mentre "il demanio idrico fluviale statale (...) rientra nella stretta competenza dell'Agenzia del Demanio".

Mr.



E, sebbene la competenza alla manutenzione dei corsi d'acqua rientranti nel demanio statale rientrerebbe tra le competenze della Regione siciliana, non esistono disposizioni legislative che trasferirebbero tali competenze nel "proprio assetto organizzativo".

Altro aspetto evidenziato da codesto Assessorato riguarda l'atto di indirizzo del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico del 4 aprile 2017, nel quale viene dichiarato che: "...Per effetto dell'abrogazione del Regio Decreto n. 1688 del 19/11/1921, nessuna competenza, anche residuale, in materia di corsi d'acqua...rimane di pertinenza degli Ingegneri Capo degli Uffici del Genio Civile".

"Tale affermazione (prosegue codesto Assessorato) può condizionare concretamente il lavoro svolto e da svolgere da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, in termini di gestione del demanio idrico fluviale regionale" in quanto porrebbe "un dubbio sulla legittimità delle autorizzazioni e/o pareri idraulici emessi, ai sensi del R.D. n. 523/1904, dagli Uffici del Genio Civile".

Inoltre, a parere di codesto Assessorato "<u>per tutte le attribuzioni in capo al Prefetto ed al Ministero dei Lavori Pubblici di cui al suddetto R.D. n. 523/1904 (oggetto del R.D. n.1688/1921 e non) ... è necessario individuare la struttura regionale che ne possiede le competenze"</u>

Sulla scorta delle considerazioni svolte, codesto Assessorato chiede:

A) un pronunciamento sul seguente quesito: "alla luce di quanto riportato nell'atto di indirizzo del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 75926 del 4.04.2017, in capo a quale Assessorato regionale sono <legislativamente> poste le attribuzioni indicate in capo al Prefetto ed al Ministero dei Lavori pubblici nel R.D. n.523/1904";

B) un parere su una prospettata ipotesi di un proprio atto di indirizzo, nell'ambito della gestione del demanio idrico fluviale, che, in sintesi, prevederebbe la specifica attribuzione o esclusione di competenze in capo ai due Dipartimenti e ai relativi servizi dello stesso Assessorato, precisando, altresì, la natura di alcuni atti degli Uffici del Genio Civile.

Con successive note sia il Comando del Corpo Forestale (prot. n. 138122 del 17.11.17) sia il Dipartimento dello Sviluppo Rurale (prot. n. 28453 del 16.11.17) hanno rappresentato talune perplessità in ordine all'ipotesi di atto di indirizzo in oggetto.

In particolare il Comando del Corpo Forestale ha evidenziato l'assenza di norme che attribuiscano allo stesso competenze in materia di demanio idrico nonché la carenza delle specifiche professionalità in seno ai propri uffici.

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, invece, ha richiamato l'art. 43, comma 3, della L.r. n. 3/2016 che ha disposto la stipula di un apposito accordo interassessoriale per l'espletamento delle attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. Q-septies, è di competenza del Dipartimento dello Sviluppo Rurale, ritenendo detto accordo "lo strumento per definire in dettaglio l'indirizzo politico".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, è un organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non ad entrare nel merito di atti di indirizzo che, ancorché emanati alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie della stessa amministrazione.

Mr.

Nella richiesta in esame, da un canto, si esprimono perplessità su un atto di indirizzo emanato da un Dipartimento appartenente ad altro ramo di amministrazione, dall'altro si chiede di valutare l'ipotesi di un proprio emanando atto di indirizzo, che, come tale, sfugge alle valutazioni di questo Ufficio.

Tuttavia, in un'ottica di fattiva collaborazione, si formulano le seguenti considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale.

La Regione siciliana, ai sensi dell'art.14, lett. i), dello Statuto, ha competenza legislativa esclusiva in materia di acque pubbliche (in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale); sulla stessa materia la Regione svolge le funzioni amministrative; funzioni definitivamente sancite dai decreti di attuazione (D.P.R. n. 878/1950 e D.P.R. n. 683/1977) che hanno, altresì, previsto l'esercizio da parte della Regione di "tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato" nella materia delle acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale (a prescindere dalla titolarità).

Con la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sono state determinate le materie di competenza dei diversi Assessorati; tale legge ha successivamente subito varie modifiche e, con particolare riferimento alla materia che qui interessa, con l'art. 71, comma 7 della l.r. n. 9/2013, la competenza in materia di demanio idrico (tra cui anche quello fluviale) è stata attribuita all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente.

In seguito, con decreti presidenziali di natura regolamentare (D.P.Reg. n. 6/2013 e da ultimo D.P.Reg. n. 12/2016), ai sensi dell'art. 3 della l.r. 19/2008, sono state indicate le materie attribuite a ciascun dipartimento e a ciascun servizio.

Alla luce di quanto sopra, si osserva che l'atto di indirizzo non è lo strumento giuridicamente idoneo ad escludere o attribuire competenze agli uffici, in quanto inciderebbe su atti di natura normativa (Regolamento).

Pertanto, quest'Ufficio è del parere che, laddove le norme abbiano chiaramente indicato il ramo di ammistrazione competente, le stesse competenze vadano trasfuse, ove assenti, nel Regolamento, seguendo l'iter procedurale per lo stesso prescritto.

Viceversa, laddove non si ravvisano delle disposizioni che determinano in modo chiaro ed univoco l'attribuzione di talune competenze, risulta necessario un intervento normativo.

Dalla richiesta di parere sembra, infatti, emergere un vuoto normativo in quanto, a fronte della vigenza in Sicilia di una normativa statale in materia di opere idauliche (R.D. n. 523/1904), non esiste una normativa regionale che assegni le relative competenze, se non con interventi sporadici (c.f.r. art. 30 bis della l.r. n. 16/1996).

A tal fine, quindi, appare necessaria, da parte dei singoli rami di amministrazione interessati, una preliminare ricognizione delle fonti normative vigenti sia regionali, sia statali (laddove il legislatore regionale non ha esercitato il proprio potere legislativo) e un successivo confronto.

Si richiama, infine, la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19) che, per le ipotesi di conflitti di competenza positivi o negativi tra diversi rami dell'amministrazione regionale, prevede che sia la Giunta regionale a pronunziarsi, nel rispetto dei principi di completezza,

Mr.

efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

MATO GENERALE

ESTO Maria Mattarella

U. hattaulla

Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia

4